



ASP "Concetta Masselli"

Corso A.Gramsci , 66/a – Tel. e Fax 0882/221853 – 3512975679-71016 San Severo (FG)

@email: casariposomasselli@virgilio.it – PEC casariposomasselli@pec.buffetti.it

Det. Dirig. n70 del 16/06/2021

C.F. 84003030719 – P.I. 01276990718

ORIGINALE/ COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 10 del Reg. Delib.

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE INTERESSI PRESENTAZIONE
PROPOSTA PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DEGLI ART.
193 E 200 D.LGS.N. 32/2023 PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DI PROPRIETA' DELL'ASP CONCETTA MASSELLI**

L'anno **2026** il giorno **11** del mese di **Marzo** nella sede della Struttura.

Il Commissario Straordinario , nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regione Puglia
n. 483/19 del 02.08.2019, nella persona *dell'Avv. Raffaele Ignazio Irmici*

Vista la normativa generale sulle ASP;

Visto il vigente Statuto e Regolamento Interno che approvano, tra l'altro, le attribuzioni di
competenze del Commissario Straordinario

Prot. n. 167/2026

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assistito dal Direttore Generale, Michele Ferro, e dalla dipendente dell'Area funzionari A.Q. - Responsabile dei Servizi Amm.vi, Lisa Bentivoglio, i quali attestano la regolarità e la conformità alla normativa vigente dell'istruttoria e degli atti compiuti e trasmessi, al fine dell'approvazione del presente deliberato

attestato, preliminarmente, che

- con atto dirigenziale n. 70 del 16.6.2021, il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale ha accolto *“l'istanza di trasformazione in Azienda pubblica di Servizi alla Persona presentata dal Commissario Straordinario dell'Ipab “Casa di Riposo Concetta Masselli” e ha disposto che “l'Azienda, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione continuerà a essere retta dal Commissario Straordinario ...”;*

- la definitiva trasformazione dell'ex I.P.A.B. in ASP “C. Masselli” è avvenuta con determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva della Regione Puglia, n. 1184 del 12.12.2022, pubblicata sul BURP n. 7 del 19.1.2023;

considerato che

- per le AA.SS.PP., secondo quanto indicato dall'ANAC nel parere AG n. 41/2010 del 10.2.2011, *“sembrano permanere ... personalità giuridica di diritto pubblico, finalità socio assistenziali e non di lucro, autonomia statutaria, contabile e finanziaria, operatività con criteri aziendali; membri del Cda nominati dalla regione ... Si tratta, come è noto, dei tre requisiti richiesti, cumulativamente, dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163/2006 ai fini del riconoscimento della qualifica di organismo di diritto pubblico:*

1. personalità giuridica;

2. essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale;

3. attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure gestione sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti”;

- le Aziende pubbliche di servizi alla persona, pertanto, sono assoggettate, per quanto nei limiti di compatibilità con la peculiarità delle stesse, alla disciplina dettata per gli EE.LL., di cui al d. lgs. 267/2000, come, peraltro, ha ricordato la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 161/2012), secondo la quale *“l’evidenziata peculiarità delle IPAB (e a maggior ragione delle ASP) non impedisca la riconducibilità delle stesse alle regole degli enti locali, quanto alla specifica disciplina della spesa ...”*;

- le Aziende pubbliche di servizi alla persona applicano al personale dipendente la contrattazione collettiva degli Enti locali;

- segnatamente sul fronte della spesa, tuttavia, successivamente alla sentenza della Consulta, innanzi richiamata, la Corte dei Conti, Sezione di controllo del Veneto, con deliberazione n. 504/2017/PAR del 20.9.2017, ha statuito che, *“attualmente ... a parte l’abrogazione del menzionato art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, disposta ad opera dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, conv., con modificazioni, nella L. n. 114/2014, che non impedirebbe di considerare le IPAB (e le ASP) quali soggetti riconducibili “alle regole degli enti locali quanto alla specifica disciplina della spesa ed, in particolare, di quella - di carattere rigido - concernente il personale” (come rilevato dalla Consulta), deve tenersi conto dello ius superveniens e, cioè, della specifica disciplina in materia di spesa di personale, riguardante proprio le aziende speciali e le istituzioni pubbliche, contenuta nel comma 2 bis dell’art. 18 del D.L. n. 112/2008, introdotto, nella sua attuale formulazione, dall’art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 90/2014, conv., con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 e da, ultimo, dall’art. 27, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016. Quest’ultima prevede che, in via generale, aziende speciali ed istituzioni devono attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, la cui concreta declinazione è rimessa all’attività di indirizzo dell’ente controllante ed escludendo, da tale limitazione, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona nonché le farmacie, assoggettate all’unico obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati. Allo stato ed luce di quanto appena*

evidenziato, dunque, le aziende e le istituzioni pubbliche e, soprattutto, quelle che operano nel campo socio-assistenziale, non risultano assoggettate ai medesimi limiti assunzionali previsti per gli enti locali”;

- la stessa Corte dei Conti, Sezione di controllo del Veneto, con successiva deliberazione n. 371/2018/PAR dell’11.10.2028, ha ribadito, per le ASP, che *“trattandosi di ente che, in virtù dell’art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008, nel testo di recente modificato dall’art. 27, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016, non è soggetto ai limiti e vincoli normativi alla spesa di personale - dovendo semplicemente attenersi ad un principio di riduzione dei costi, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, la cui concreta declinazione è rimessa all’attività di indirizzo dell’ente controllante e, nel caso di istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali ed alla persona nonché le farmacie, all’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati (in tal senso, questa Sezione, deliberazione n. 504/2017/PAR)”;*

- le suddette statuizioni dei giudici contabili confermano la natura delle ASP quali enti pubblici economici;

- nello stesso senso, l’ANAC, nel parere FUNZ CONS 15/2023, ha chiarito che *“può osservarsi in linea generale che le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) (ex art. 5 del d.lgs. 207/2001), (i) dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, (ii) operanti senza scopo di lucro e secondo criteri imprenditoriali, dotate di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 6 d.lgs. 207/2001), (iii) deputate allo svolgimento di funzioni intrinsecamente pubblicistiche (art. 2 e 5, d.lgs. 207/2001), (iv) tenuto conto delle prerogative regionali contemplate nella disciplina di riferimento (v) e qualificate dalla giurisprudenza quali enti pubblici economici (in tal senso, Corte dei conti n. 43/2017 e n. 371/2018), sembrano qualificabili come «organismo di diritto pubblico» ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. 50/2016, ferma restando la necessità di operare una valutazione caso per caso sulla base del singolo statuto e della singola disciplina regionale dettata in materia”;*

preso atto che

- con pec del 15.12.2025, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 939 del successivo 17 dicembre 2025, la società DIESSE Group Wind s.r.l. ha fatto pervenire a questa ASP nota datata 17.9.2025, avente a oggetto: "Manifestazione di interesse per la presentazione di una proposta di partenariato pubblico privato ai sensi degli artt. 193 e 200 del D. Lgs. n. 36/2023 per la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica EPC per la progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico su edifici pubblici di proprietà della RSA Casa di Riposo Concetta Masselli - San Severo (Fg), con remunerazione parametrata al raggiungimento del risparmio energetico garantito ed eventuale accesso agli incentivi del Terzo Conto Termico e gestione dei servizi energetici connessi";

- con la stessa nota, la predetta società ha richiesto un "elenco esemplificativo dei dati utili per l'elaborazione della Proposta:

- Elenco degli edifici;
- Planimetrie catastali;
- Consumi energetici relativi a tutto l'anno solare;
- Consumi gas relativi a tutto l'anno solare";

rilevato che

- l'art. 193, commi 1 e 2, del d. lgs. 31.3.2023, n. 36 prevede che *"1. l'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1; 2. ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a*

tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale";

considerato che

- è interesse della ASP "C. Masselli" realizzare gli interventi di efficientamento di cui alla proposta progettuale innanzi richiamata, considerati, da una parte, i costi gravosi che cedono a carico della stessa Azienda pubblica per l'energia e il gas, a causa sia dell'aumento rilevante delle tariffe sia delle esigenze del mantenimento di un'alta qualità del servizio da offrire agli anziani ospiti; dall'altra, la necessità di valorizzare l'immobile, di proprietà della ASP, di rilevante interesse storico e culturale;

visto

- il vigente Statuto dell'Ente;

DELIBERA

1. la premessa che precede è parte integrante del presente deliberato;
2. di stabilire la sussistenza dell'interesse pubblico preliminare alla elaborazione della proposta indicata in premessa;
3. contestualmente, di

RENDERE NOTO

attraverso l'adozione e la pubblicazione del presente deliberato, che la ASP "C. Masselli" ha ricevuto una preliminare manifestazione di interesse, corredata da richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione di proposte di PPP per la concessione, mediante lo schema della finanza di progetto, di interventi di efficientamento energetico sui seguenti edifici siti in San Severo:

a) Foglio 31, numero 3442, sub 1, zona cens. 1, Categoria B/1, classe 5, Piazza L. Allegato n. 64, piano S1-T/1 - 2;

b) Foglio 31, numero 9592, sub 1, zona cens. 1, Categoria D/1, Via Valeggio, piano T, di proprietà della ASP "C. Masselli", e che gli altri dati sono rinvenibili negli allegati al presente deliberato;

4. di dare indirizzo al Direttore Generale per la trasmissione al proponente dei dati richiesti nella stessa comunicazione prot. n. 939 del 17.12.2025;

5. di stabilire che il presente atto non comporta variazioni di spesa;
6. di stabilire che il presente deliberato e i suoi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente";
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ed eseguibile.

Per conferma della legittimità e conformità del presente deliberato alla normativa vigente.

La Responsabile dei Servizi Amm.vi

Lisa Bentivoglio



Il Direttore Generale

Michele Ferro

Il Commissario Straordinario

Raffaele Irmici



Parere di regolarità tecnica

Esaminata la sopra estesa deliberazione, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

San Severo lì 11 MAR. 2026



Il Direttore Generale

Prot. N. 167 /2026

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Raffaele Ignazio Irmici)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Commissario Straordinario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente dal giorno 11/03/2026 per rimanervi – per quindici giorni consecutivi



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Raffaele Ignazio Irmici)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ,ed eseguibile come per legge.

San Severo lì 11/03/2026



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Raffaele Ignazio Irmici)